

Antonio Teti notaio

20123 Milano – Via San Vittore, 6 – Tel. 02.804912
segreteria@notaioteti.it

Repertorio n.4458

Raccolta n.2751

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di febbraio.

22 febbraio 2023

In Busto Arsizio, via Luigi Settembrini n. 11.

Dinanzi a me dottor Antonio Teti, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

sono comparsi i signori:

- **Augusto Albè**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 10 gennaio 1960, residente a Busto Arsizio, Via Speranza N. 35 ter, codice fiscale LBA GST 60A10 B300S;
- **Carlotta Anzini**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 16 giugno 1982, residente a Busto Arsizio, Via Cesenatico N. 1 codice fiscale NZN CLT 82H56 B300B;
- **Marco Anzini**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 27 luglio 1953, residente a Busto Arsizio, Via Cesenatico N. 1 codice fiscale NZN MRC 53L27 B300F;
- **Virginio Barlocco**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 11 luglio 1945, residente a Busto Arsizio, Via Madonna in Campagna N. 2 codice fiscale BRL VGN 45L11 B300U;
- **Erminio Brazzelli**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 28 settembre 1961, residente a Busto Arsizio, Via Cherubini N. 2, codice fiscale BRZ RMN 61P28 B300H;
- **Paolo Caccia**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 22 aprile 1937, residente a Busto Arsizio, Via Carlo Maria Piazza N. 2, codice fiscale CCC PLA 37D22 B300Q;
- **Pietro Caccia**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 21 aprile 1964, residente a Busto Arsizio, Via Pordoi N. 3/4 codice fiscale CCC PTR 64D21 B300R;
- **Fabio Massimo Carozza**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 14 giugno 1964, residente a Busto Arsizio, Via Don Luigi Guanella N. 30, codice fiscale CRZ FMS 64H14 B300L;
- **Sara Castiglioni**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 17 maggio 1978, residente a Dairago, Via Bruno Buozzi N. 20 codice fiscale CST SRA 78E57 B300Y;
- **Silvia Cavaliere**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 11 settembre 1984, residente a Carnago, Via Gianni Rodari N. 6 codice fiscale CVL SLV 84P51 B300J;
- **Valentina Colombo**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 5 aprile 1987, residente a Busto Arsizio, Via Brindisi N. 8 codice fiscale CLM VNT 87D45 B300X;
- **Stefano Crespi**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 20 settembre 1969, residente a Busto Arsizio, Via Settembrini N. 46 codice fiscale CRS SFN 69P20 B300N;
- **Stefano Crespi**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 7 giugno 1974, residente a Busto Arsizio, Via Bainsizza N. 19 codice fiscale CRS SFN 74H07 B300M;

REGISTRATO A

Milano - DP II

il 28/02/2023

numero 17415

Serie 1T

per Euro 200,00

- **Piera Angela Della Vedova**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 23 ottobre 1940, residente a Busto Arsizio, Piazza S. G. Pozzi N. 2 codice fiscale DLL PNG 40R63 B300Y;
- **Marco Ferrario**, nato a Varese (VA) il giorno 5 gennaio 2003, residente a Samarate, Via Aspesi N. 127 codice fiscale FRR MRC 03A05 L682N;
- **Luigi Formenti**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 14 dicembre 1967, residente a Busto Arsizio, Via San Carlo N. 30, codice fiscale FRM LGU 67T14 B300T;
- **Daniela Formenti**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 28 ottobre 1964, residente a Busto Arsizio, Via Mario Pagano N. 11 codice fiscale FRM DNL 64R68 B300N;
- **Pietro Ghezzi**, nato a Perego (CO) il giorno 19 luglio 1957, residente a Busto Arsizio, Via Quintino Sella N. 149/1 codice fiscale GHZ PTR 57L19 G448T;
- **Claudio Giugnoli**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 11 settembre 1996, residente a Busto Arsizio, Via Cimarosa N. 3, codice fiscale GGN CLD 96P11 B300M;
- **Valentina Guidolin**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 5 agosto 1983, residente a Olgiate Olona, Via Trebbia N. 14 codice fiscale GDL VNT 83M45 B300S;
- **Ivano Iotti**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 14 novembre 1960, residente a Busto Arsizio, Via Mario Pagano N. 11, codice fiscale TTI VNI 60S14 B300R;
- **Emiliano Mereghetti**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 30 aprile 1971, residente a Busto Arsizio, Via Canale N. 12 codice fiscale MRG MLN 71D30 B300N;
- **Mirko Peroni**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 10 luglio 1988, residente a Castellanza, Via Toniolo N. 14 codice fiscale PRN MRK 88L10 B300I;
- **Maria Giulia Pini**, nata a Saronno (VA) il giorno 27 aprile 1988, residente a Castellanza, Via Toniolo N. 14 codice fiscale PNI MGL 88D67 I441V;
- **Stefania Pini**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 31 luglio 1999, residente a Castellanza, Via San Giovanni N. 46 codice fiscale PNI SFN 99L71 B300Z;
- **Stefano Sartorio**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 9 luglio 1965, residente a Busto Arsizio, Via Madonna di Campiglio N. 4 codice fiscale SRT SFN 65L09 B300L;
- **Roberta Trotti**, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 19 novembre 1977, residente a Busto Arsizio, Via Brindisi N. 6, codice fiscale TRT RRT 77S59 B300E;
- **Carlo Ancrì**, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 24 luglio 2004, residente a Busto Arsizio, Via Modena N. 8 codice fiscale NCR CRL 04L24 B300C.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

premettono, ai soli fini di ricostruzione storica, che:

a) i primi documenti disponibili riguardanti il Corpo Musicale

Santa Cecilia Sacconago risalgono al 1874, come risulta nella statistica delle Accademie, istituti, bande, fanfare disposta dal Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale delle Antichità e belle Arti il 7 settembre 1888;

b) il giorno 1 dicembre 1929, davanti al Dr. Luigi Visentini fu avv. Anselmo notaio in Busto Arsizio Via Tettamanti n. 2, era stata costituita la Società Anonima Cooperativa "Corpo Musicale Santa Cecilia Sacconago";

c) il giorno 1 dicembre 1929 la stessa Soc. Anonima cooperativa Corpo Musicale S. Cecilia di Sacconago, con atto del Notaio Dr. Luigi Visentini n. 679 vol. 82 mod. I registrato il 16.12.1929 e trascritto all'Ufficio Ipotecche di Milano il 09 gennaio 1930 n. 341 ha acquisito la proprietà di un terreno sito in via Antonio Sciesa, 11 e ivi ha edificato il fabbricato che, ancora oggi, costituisce la sede per le attività musicali proprie;

d) il 29 aprile 1979 l'assemblea straordinaria svoltasi avanti il Notaio Mario Lainati, in presenza del presidente Pierino Azimonti, ha deliberato il mutamento della denominazione sociale in "Società Cooperativa a.r.l. Corpo Musicale S. Cecilia di Sacconago". e) il 12 dicembre 2004 avanti il Notaio Dr. Mario Lainati si è svolta l'Assemblea della Società Cooperativa a.r.l. Corpo Musicale S. Cecilia che ha deliberato la trasformazione in Cooperativa ONLUS, e il mutamento della denominazione in "Filarmonica S. Cecilia di Sacconago Cooperativa Onlus". Come da repertorio n. 92.501 raccolta 34.041 registrato a Gallarate il 22.12.2004 al N. 101967 serie I.

Tutto ciò premesso, i componenti convengono e stipulano quanto segue.

1) È costituita tra i signori Augusto Albè, Carlotta Anzini, Marco Anzini, Virginio Barlocco, Erminio Brazzelli, Paolo Caccia, Pietro Caccia, Fabio Massimo Carozza, Sara Castiglioni, Silvia Cavaliere, Valentina Colombo, Stefano Crespi, Stefano Crespi, Piera Angela Della Vedova, Marco Ferrario, Luigi Formenti, Daniela Formenti, Pietro Ghezzi, Valentina Guidolin, Ivano Iotti, Emiliano Mereghetti, Mirko Peroni, Maria Giulia Pini, Stefania Pini, Stefano Sartorio, Roberta Trotti, Claudio Giugnoli e Carlo Ancri,

un'associazione di promozione sociale, non riconosciuta, Ente del Terzo Settore, denominata:

**"FILARMONICA SANTA CECILIA DI SACCONAGO 1875 APS
ETS"**

**in forma abbreviata "FILARMONICA DI SACCONAGO 1875 APS
ETS".**

2) L'associazione non ha scopo di lucro.

3) L'Associazione - svolgendo una o più attività di interesse generale - persegue, senza scopo di lucro, la finalità civica, solidaristica e di utilità sociale di promuovere la cultura musicale attraverso una scuola di musica; creare e gestire un complesso bandistico; favorire attraverso la musica l'integrazione culturale e generazionale; realizzare spettacoli, anche con altre Associazioni,

per sensibilizzare soci e terzi su temi ambientali, storici, civici, sulla legalità e dignità umana.

4) A norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, le attività che costituiscono l'oggetto dell'associazione sono quelle indicate nell'articolo 3 dello statuto e qui si riportano in esemplificativo:

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

5) La sede dell'associazione è posta in Busto Arsizio; ai soli fini dell'iscrizione dell'indirizzo nel Registro Unico del Terzo Settore la sede è attualmente posta in via Settembrini n. 11 in Busto Arsizio.

6) A comporre il patrimonio dell'associazione in data 3 febbraio 2023 è stata versata, sul conto corrente c.d. dedicato da me notaio intrattenuto presso Banco di Desio e della Brianza (n. 195900), la somma di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) mediante bonifico bancario CRO n. 5034005209593033482280022803IT; i comparenti conferiscono espresso incarico a me notaio di trasferire l'importo costituente l'intero patrimonio iniziale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) a favore del rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS, una volta che il procedimento di costituzione sia stato completato, mediante bonifico bancario su conto corrente che mi sarà comunicato dall'organo amministrativo dell'associazione stessa.

Anche ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, io notaio attesto la sussistenza del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, quale previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore.

7) Le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente nonché gli organi; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, sono contenuti nello statuto che, per formare parte integrante del presente atto, si allega sotto la lettera "**A**".

8) L'amministrazione dell'associazione viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione di sette membri, a comporre il quale vengono nominati i signori Marco Anzini, Virginio Barlocco, Paolo Caccia, Pietro Caccia, Fabio Massimo Carozza, Ivano Iotti e Maria Giulia Pini.

Essi rimarranno in carica per tre esercizi.

Detti soggetti, qui presenti accettano la carica e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor Pietro Caccia.

9) Alla carica di Segretario Generale viene nominato il signor Ivano Iotti, il quale dichiara di accettare la carica.

10) L'associazione ha durata illimitata.

Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il

primo si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre).

11) Le norme sullo scioglimento e sulla liquidazione sono contenute nel sopra allegato statuto.

12) I comparenti chiedono che l'associazione venga iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore. Pertanto i comparenti delegano ciascun componente del nominato organo amministrativo tempo per tempo in carica, in via disgiunta e con espressa facoltà di sub delega anche a terzi, affinché compia tutte le attività necessarie alla richiesta di ogni codice fiscale, alla firma libera di ogni modulo e/o documentazione e/o atto e all'iscrizione dell'associazione nel detto registro nella relativa sezione delle APS nonché a compiere ogni rettifica o modifica o integrazione che l'autorità dovesse richiedere all'associazione in sede di iscrizione.

13) Spese imposte e tasse sono a carico dell'associazione, richiamandosi l'articolo 82 del Decreto Legislativo 117/2017. Pertanto il presente atto è soggetto a imposta fissa di registro ed esente da imposta di bollo.

Io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio, consta di tre fogli per undici pagine sin qui e viene sottoscritto alle ore diciotto e trentacinque minuti.

F.TO: ALBE' AUGUSTO - CARLOTTA ANZINI - MARCO ANZINI - BARLOCCO VIRGINIO - BRAZZELLI ERMINIO - PAOLO CACCIA - PIETRO CACCIA - FABIO MASSIMO CAROZZA - SARA CASTIGLIONI - SILVIA CAVALIERE - VALENTINA COLOMBO - STEFANO CRESPI - STEFANO CRESPI - PIERA ANGELA DELLA VEDOVA - MARCO FERRARIO - LUIGI FORMENTI - DANIELA FORMENTI - PIETRO GHEZZI - CLAUDIO GIUGNOLI - GUIDOLIN VALENTINA - IVANO IOTTI - EMILIANO MEREGETTI - MARIA GIULIA PINI - STEFANIA PINI - STEFANO SARTORIO - ROBERTA TROTTI - CARLO ANCRI - MIRKO PERONI - ANTONIO TETI.

Allegato "A" al n.4458/2751 di Repertorio.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita ai sensi degli artt. 35 e ss del D.Lgs. 117/2017 (il "Codice del Terzo settore" - "CTS") nonché ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale denominata "FILARMONICA SANTA CECILIA DI SACCONAGO 1875 APS ETS " in forma abbreviata "FILARMONICA DI SACCONAGO 1875 APS ETS".

1.2 L'Associazione è apolitica, apartitica e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (lo "Statuto"), dal Codice civile, dal CTS, e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (la "Normativa Applicabile").

1.4 Quando assumerà la qualifica di ETS, l'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE E DURATA

2.1 L'Associazione ha sede in **Busto Arsizio (VA)**. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo.

2.2 La durata dell'Associazione è illimitata e l'anno sociale coincide con l'anno solare.

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITA'

3.1 L'Associazione - svolgendo una o più attività di interesse generale - persegue, senza scopo di lucro, la finalità civica, solidaristica e di utilità sociale di promuovere la cultura musicale attraverso una scuola di musica; creare e gestire un complesso bandistico; favorire attraverso la musica l'integrazione culturale e generazionale; realizzare spettacoli, anche con altre Associazioni, per sensibilizzare soci e terzi su temi ambientali, storici, civici, sulla legalità e dignità umana.

3.2 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del CTS:
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.3 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte nel rispetto e secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'Art. 6, comma primo, del CTS e saranno individuate di volta in volta dall'Assemblea.

3.4 Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.5 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'Art. 17, comma quinto, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4 - ASSOCIATI

4.1 Sono Associati della Associazione tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età e ne condividono le finalità e gli ideali.

Gli Associati si distinguono in: Fondatori, e Ordinari.

a) Associati Fondatori sono coloro i quali hanno promosso e costituito l'Associazione con il loro contributo. Sono altresì Associati Fondatori quelli che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo o a coloro i quali è stata attribuita la relativa qualifica all'atto della loro adesione all'Associazione dalla maggioranza degli Associati Fondatori tempo per tempo esistenti;

b) Associati Ordinari sono tutti coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, entrano a far parte dell'Associazione a seguito di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione e di versamento della quota associativa.

ART. 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

5.1 Gli associati vengono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, che può essere inviata anche con mezzi informatici, e versamento della relativa quota associativa. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'eventuale ammissione nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

5.2 L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato entro 60 (sessanta) giorni all'interessato, il quale nei successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella sua prima convocazione successiva.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - CAUSE E PROCEDURA DI ESCLUSIONE

6.1 Gli associati hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'Associazione anche mediante il sito e i social;
- partecipare, intervenire e votare alle assemblee;
- presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio di Amministrazione;
- consultare i libri sociali;
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse e organizzate dall'Associazione.

6.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi sociali;
- versare la quota associativa annuale eventualmente prevista dal CDA e i contributi stabiliti per i servizi di cui usufruiscono; le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili né trasmissibili né rivalutabili;
- tenere un comportamento coerente con gli scopi, il buon nome e il rispetto dell'Associazione ed in generale astenersi da ogni attività che possa recare nocimento all'Associazione e al suo prestigio.

6.3 La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato.

La qualità di Associato si perde per dimissioni, esclusione o decesso.

Le dimissioni dalla qualità di associato vanno presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione, al quale possono essere inviate anche con mezzi informatici.

Gli associati possono essere esclusi nei seguenti casi:

- a) mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi;
- b) inosservanza dei doveri statutari o legali, inosservanza dei provvedimenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi e dei suoi associati;
- d) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altri beni di proprietà dell'Associazione;
- e) assunzione di comportamenti che arrecano in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle sue attrezzature.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua approvazione. L'associato escluso, nei successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera, può richiedere l'annullamento del provvedimento di esclusione all'Assemblea, che delibererà nella sua prima convocazione successiva.

L'esclusione dell'associato, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione all'associato o in caso di rigetto dell'istanza da parte dell'Assemblea, deve essere annotata nel Libro degli Associati.

ART. 7 - ORGANI

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati.
- b) il Consiglio di Amministrazione.
- c) il Segretario.
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 8 - ASSEMBLEA: SVOLGIMENTO E COMPETENZE

8.1 L'Assemblea è formata da tutti gli associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Consiglio di Amministrazione o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto a mezzo avviso inviato a ogni singolo associato anche con mezzi informatici (purché idonei a fornire prova del recapito), ovvero mediante affissione presso la sede dell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito cinque giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, così come deciso dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione. L'ordine del giorno dovrà in ogni caso prevedere i punti di discussione che siano stati richiesti da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e, inoltre, ogni altra volta che ne venga fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da parte di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

8.3 Per la regolare costituzione dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da fissarsi a distanza di almeno un

giorno dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vicepresidente, dal Consigliere più anziano di età o dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato da chi presiede. Il Segretario redige apposito verbale delle riunioni assembleari. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

8.4 L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta di voti degli associati partecipanti aventi diritto di voto, fatta eccezione per le delibere di scioglimento dell'Associazione per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, e delle delibere di trasformazione, fusione o scissione e delle delibere di modifica dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto.

Non è ammesso il voto per delega.

8.6 L'Assemblea può riunirsi mediante audio o video conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- qualora il Presidente e il soggetto verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

8.7 L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, tenendo presente quanto stabilito al successivo art. 9.1 secondo cui alcuni tra i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati tra gli Associati Fondatori o, in mancanza o indisponibilità di questi, tra gli Associati Ordinari;
- b) nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali, fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio ed il rendiconto finanziario e patrimoniale;

- e) discute il programma annuale di attività ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, formulando raccomandazioni al riguardo;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sull'istanza promossa dall'associato in caso di esclusione del medesimo dalla Associazione, nonché sul rigetto della domanda di ammissione in caso di ricorso da parte di un richiedente;
 - h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Associazione;
 - l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - m) delibera su ogni altro argomento posto alla sua attenzione da un numero di associati complessivamente non inferiore ad un decimo degli stessi;
 - n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Le votazioni avvengono per appello nominale e per alzata di mano. Le modalità di votazione saranno stabilite dall'Assemblea con alzata di mano.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, di cui la maggioranza dei membri deve essere scelta dall'Assemblea tra gli Associati Fondatori o, in mancanza o indisponibilità di questi, tra gli Associati Ordinari. Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza indicate all'art. 2382 c.c..

9.2 L'amministrazione della Associazione può essere affidata solo ad associati. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra suoi componenti che siano Associati Fondatori o, in mancanza o indisponibilità di questi, tra i suoi componenti che siano Associati Ordinari, il Presidente e il Vicepresidente, fatta eccezione per il Presidente e il Vicepresidente nominati nell'atto costitutivo. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; la scadenza dell'incarico coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza entro 30 (trenta) giorni dagli amministratori rimasti in carica.

9.3 La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con almeno tre giorni di preavviso ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale l'opinione manifestata dal Presidente.

9.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Esso può essere inviato anche attraverso mezzi informatici ad ogni singolo componente.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano. Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario o in sua assenza da un Consigliere nominato dal Presidente dell'adunanza. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante audio o videoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora il Presidente e il soggetto verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

9.8 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) promuove i provvedimenti necessari alla realizzazione degli scopi statutari e sovrintende a tutte le attività;
- b) discute ed approva i progetti di bilancio da presentare all'Assemblea degli associati e la propria relazione annuale;
- c) delibera l'ammontare della quota associativa annua a carico degli associati;
- d) stabilisce la composizione degli uffici, delibera l'eventuale assunzione di personale, determinandone la retribuzione;
- e) predisporre il testo di eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) approva i regolamenti interni, fatta eccezione per il regolamento dei lavori assembleari di competenza dell'Assemblea;
- g) delibera le eventuali spese straordinarie non stanziare in bilancio;

h) delibera l'acquisto e l'alienazione dei beni, l'accettazione di eredità e donazioni e, in genere, la stipulazione di tutti i contratti e convenzioni;

i) autorizza il Presidente a stare in giudizio;

l) delibera, in genere, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuiti dallo statuto o che, comunque, non siano riservati alla competenza di altri organi sociali;

m) delibera in ordine alle domande di ammissione di nuovi associati e in ordine all'esclusione degli associati.

9.9 La rappresentanza generale dell'Associazione spetta al Presidente, al Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, e agli altri Consiglieri a cui è stata conferita.

ART. 10 - SEGRETARIO GENERALE

10.1 L'Assemblea degli associati può nominare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, un Segretario Generale. Questi può essere sostituito in ogni momento, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

10.2 Ove nominato, al Segretario Generale spetta il coordinamento dell'attività organizzativa ed amministrativa e da lui dipendono gli uffici.

10.3 Il Segretario Generale:

a) dirige e disciplina tutti i servizi amministrativi e l'eventuale personale ed i collaboratori dell'Associazione;

b) sovrintende alla disciplina e alla manutenzione della sede sociale, nonché alla ordinata conservazione dell'Archivio e dei beni necessari allo svolgimento dell'attività;

c) d'intesa con il Consiglio di Amministrazione sovrintende alle pubblicazioni che, di volta in volta, l'Associazione riterrà opportuno predisporre; redige altresì comunicazioni per gli associati, che firma con il Presidente;

d) redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la trascrizione nei relativi libri;

e) controlla e cura la regolare attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

f) svolge tutte le altre funzioni attribuite alla sua competenza dallo statuto o che gli siano affidate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

11.1 L'Associazione ha facoltà di nominare un Organo di Controllo anche al di fuori dei casi in cui ricorre un obbligo di legge. Fermo restando quanto previsto da altre norme di legge, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

11.2 L'Organo di Controllo è composto da una persona fisica scelta

tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo è nominato con deliberazione dell'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

11.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8/6/2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.

11.4 Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS e nelle altre ipotesi in cui è obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, l'Organo di Controllo esercita anche la funzione di revisore legale dei conti.

11.5 All'Organo di controllo può essere riconosciuto un compenso, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 8 del CTS.

ART. 12 - PATRIMONIO

12.1 Il patrimonio comune dell'Associazione è costituito da:

- quote associative annuali e contributi degli associati;
- contributi di privati e di persone giuridiche;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività e manifestazioni intraprese;
- rendite dei titoli, dei capitali e dei beni di proprietà dell'Associazione;
- qualsiasi altra entrata proveniente da qualsiasi attività e/o iniziativa.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di dimissione o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

12.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe indicati dall'Assemblea degli associati

o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 13 - BILANCIO

13.1 Ogni anno, per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati che dovrà curarne l'approvazione, deve essere redatto a cura del Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio aggiornato al 31 dicembre.

13.2 Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Detto bilancio, nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

13.3 Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore contiene la documentazione a cura dell'organo amministrativo del carattere secondario e strumentale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

13.4 Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

13.5 L'Associazione, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), deve redigere, depositare a norma di legge e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale (redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea) secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

13.6 L'Associazione, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, è tenuta in ogni caso a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

14.1 Oltre le scritture di cui all'articolo 16, la Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi sociali;

d) il registro dei volontari della Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

14.2 I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, gli altri a cura dell'Organo o dei soggetti cui si riferiscono.

14.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta inviata, anche con mezzi informatici, al Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore.

F.TO: ALBE' AUGUSTO - CARLOTTA ANZINI - MARCO ANZINI - BARLOCCO VIRGINIO - BRAZZELLI ERMINIO - PAOLO CACCIA - PIETRO CACCIA - FABIO MASSIMO CAROZZA - SARA CASTIGLIONI - SILVIA CAVALIERE - VALENTINA COLOMBO - STEFANO CRESPI - STEFANO CRESPI - PIERA ANGELA DELLA VEDOVA - MARCO FERRARIO - LUIGI FORMENTI - DANIELA FORMENTI - PIETRO GHEZZI - CLAUDIO GIUGNOLI - GUIDOLIN VALENTINA - IVANO IOTTI - EMILIANO MEREGHETTI - MARIA GIULIA PINI - STEFANIA PINI - STEFANO SARTORIO - ROBERTA TROTTI - CARLO ANCRI - MIRKO PERONI - ANTONIO TETI.